

KEY ENERGY 2020

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE

CAPITOLO I MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

[Art. 1 - ORGANIZZATORI – LUOGO E DATE](#)

[Art. 2 - PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE](#)

[Art. 3 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 4 - SPAZIO ESPOSITIVO](#)

[Art. 5 - CESSIONE – REVOCA – RIDUZIONE - RECESSO- MANCATA PARTECIPAZIONE](#)

CAPITOLO II TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Parte 1

[Art. 1 - PROFILI ESPOSITIVI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE](#)

[Art. 2 - TARIFFE STANDARD](#)

[Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO](#)

[Art. 4 - CATALOGO UFFICIALE DI MANIFESTAZIONE E PIANTA GUIDA](#)

[Art. 5 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE](#)

Parte 2

[Art. 1 - PROGETTI STAND](#)

[Art. 2 - ACCESSO AL QUARTIERE - OCCUPAZIONE - ALLESTIMENTO](#)

[Art. 3 - FORNITORI E EROGAZIONE SERVIZI](#)

[Art. 4 - DANNEGGIAMENTI](#)

[Art. 5 - NORME DI SICUREZZA - PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO ELETTRICO](#)

[Art. 6 - SICUREZZA SUL LAVORO](#)

[Art. 7 - RIMOZIONE STAND](#)

[Art. 8 - TESSERE DI INGRESSO](#)

[Art. 9 - PARCHEGGI](#)

[Art. 10 - SICUREZZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE - SORVEGLIANZA](#)

Parte 3

[Art. 1 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 2 - VISITATORI](#)

[Art. 3 - CIRCOLAZIONE DI COSE E PERSONE](#)

[Art. 4 - DIVIETO DI FUMO](#)

[Art. 5 - SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI, BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI, INTEGRATORI](#)

[Art. 6 - MACCHINARI E LORO UTILIZZO](#)

[Art. 7 - REGOLAMENTAZIONE EMISSIONI SONORE DURANTE LA MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 8 - PUBBLICITA'](#)

[Art. 9 - VENDITA AL DETTAGLIO](#)

[Art. 10 - PULIZIA STAND - SMALTIMENTO RIFIUTI](#)

[Art. 11 - CONVEGNI, CONCORSI, INCONTRI CON BUYERS SELEZIONATI](#)

Parte 4

[Art. 1 - DANNI - ASSICURAZIONE](#)

[Art. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE](#)

[Art. 3 - TITOLARITA' DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE](#)

[Art. 4 - RECLAMI](#)

[Art. 5 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI](#)

[Art. 6 - RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E VIDEO](#)

[Art. 7 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE – LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE](#)

[Art. 8 - D.LGS 231/2001, CODICE ETICO E RISOLUZIONE](#)

Art. 1 – ORGANIZZATORI – LUOGO E DATE

È organizzata presso il quartiere fieristico di Rimini da Italian Exhibition Group S.p.A., con sede legale in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Capitale Sociale: Euro 52.214.897 i.v., Codice Fiscale/Partita Iva: 00139440408, Registro Imprese di Rimini 00139440408, di seguito più brevemente chiamata Organizzatore, la Manifestazione fieristica denominata: "KEY ENERGY 2020 - 14° Fiera Internazionale per l'Energia e la Mobilità Sostenibili" di seguito più brevemente chiamata Manifestazione. L'evento si svolgerà dal 3 al 6 novembre 2020.

Art. 2 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE

2.1 DOMANDA DI ADESIONE – regole per i contraenti

Le aziende che intendono aderire alla Manifestazione possono farne richiesta inviando in formato pdf alla mail expo@iegexpo.it, la seguente documentazione:

- 1- Domanda di adesione (scaricabile dal sito di Manifestazione) regolarmente compilata, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del Legale Rappresentante, oltre al presente Regolamento Generale di Manifestazione.
- 2- Versamento dell'anticipo + IVA (qualora indicato nella domanda di adesione). Tale versamento è facoltativo per il contraente e, nel caso in cui venga corrisposto nei termini indicati nella stessa domanda di adesione, darà diritto ad accedere ai benefit indicati nel modulo richiesta spazio espositivo della domanda di adesione. Tale anticipo, qualora versato, verrà restituito in caso di mancata accettazione della domanda di adesione da parte dell'Organizzatore o in caso di mancata sottoscrizione da parte del contraente della proposta di partecipazione.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di inserire in lista d'attesa le domande di adesione incomplete.

Le richieste di adesione saranno esaminate sino ad esaurimento delle aree espositive disponibili.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere particolari, ulteriori richieste del contraente inserite nel campo "Note".

Resta comunque facoltà dell'Organizzatore di non accettare la domanda di adesione in presenza di sospesi amministrativi.

Con l'indicazione di un diverso intestatario dei documenti fiscali, il contraente dichiara a Italian Exhibition Group Spa di valutare la proposta di partecipazione che gli verrà inviata nell'interesse dell'intestatario dei documenti fiscali, dal quale ha ottenuto apposito mandato.

In caso di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario dei documenti fiscali, il contraente si impegna a regolare direttamente e in proprio ogni pendenza con Italian Exhibition Group Spa.

2.2 PROPOSTA DI PARTECIPAZIONE

a) regole per i partecipanti

L'accoglimento della domanda di adesione verrà comunicato al contraente, tramite un apposito documento denominato "proposta di partecipazione", unitamente all'indicazione dello spazio assegnato.

Tale proposta, una volta sottoscritta e trasmessa all'Organizzatore entro i termini indicati nella stessa, costituisce contratto ufficiale di partecipazione.

Si precisa che con l'invio della proposta di partecipazione è obbligatorio provvedere contestualmente al pagamento dell'anticipo, qualora non già versato nei termini indicati nella domanda di adesione. In tale caso l'anticipo non darà diritto ai benefit indicati nel modulo richiesta spazio espositivo della domanda di adesione.

Con l'indicazione di un diverso intestatario dei documenti fiscali, il partecipante dichiara a Italian Exhibition Group Spa di partecipare alla Manifestazione, nell'interesse dell'intestatario dei documenti fiscali, dal quale ha ottenuto apposito mandato.

In caso di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario dei documenti fiscali, il partecipante si impegna a regolare direttamente e in proprio ogni pendenza con Italian Exhibition Group Spa.

b) Regole per i partecipanti in cambi merce

per i partecipanti in cambi merce è obbligatorio:

- 1 – inviare via mail a expo@iegexpo.it l'apposito modulo inviato dall'Organizzatore regolarmente compilato, debitamente sottoscritto in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del Legale Rappresentante, oltre al presente Regolamento Generale di Manifestazione;
- 2 – emettere fattura in cambio merce nei termini e per gli importi previsti nel contratto in cambio merce, intestata a Italian Exhibition Group S.p.A., con sede legale in Rimini, via Emilia 155, 47921 Rimini, Codice Fiscale/Partita Iva 00139440408.

Resta comunque facoltà dell'Organizzatore non stipulare accordi in cambio merce in presenza di sospesi amministrativi.

Art. 3 - ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE O MANCATA EROGAZIONE DEI SERVIZI

A) L'Organizzatore si riserva la facoltà di non accettare la domanda di adesione nei seguenti casi:

- 1 – presentazione di una domanda di adesione non regolarmente compilata e non debitamente sottoscritta in tutte le sue parti con timbro dell'azienda e firma del Legale Rappresentante.
- 2 – rifiuto da parte del contraente delle condizioni tariffarie e delle formule espositive prestabilite come riportate al Capitolo II Parte 1 art. 2
- 3 - L'Organizzatore, inoltre, ha la facoltà di non accettare la domanda di adesione per ragioni organizzative di particolare rilievo.
- 4 – in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. II Parte 4 art. 8.

Nei casi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 al contraente verrà restituito l'anticipo eventualmente versato.

B) Le parti concordano che all'Organizzatore verrà riservata la facoltà di recedere dalla proposta di partecipazione controfirmata qualora:

- 1 - non sia inviata all'Organizzatore nei termini previsti nella proposta di partecipazione stessa;
- 2 - l'azienda non abbia versato l'anticipo indicato né nei termini previsti dalla

domanda di adesione né al momento dell'invio della proposta controfirmata
3 - vi siano ragioni organizzative di particolare rilievo.

Nei casi di cui ai punti 1 e 3 all'azienda verrà restituito quanto eventualmente versato come anticipo. Null'altro sarà dovuto in conseguenza del recesso e l'Organizzatore avrà facoltà di utilizzare l'area precedentemente assegnata anche attraverso assegnazione ad altri interessati.

C) Le parti concordano che all'Organizzatore verrà riservata la facoltà di risolvere la proposta di partecipazione controfirmata, dandone comunicazione scritta al Partecipante, in caso di inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, da parte del Partecipante stesso degli obblighi e doveri comportamentali di cui al Cap. II Parte 4 art. 8. Tale inosservanza comporterà per il partecipante la risoluzione del contratto ipso iure costituendo grave inadempimento ex art. 1456 c.c.

D) In mancanza del versamento del saldo entro i termini previsti al Capitolo II Parte 1 art. 3, l'Organizzatore si riserva la facoltà di:

1- non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante, né ad eventuali allestitori da questa incaricati;

e

2-Non erogare i servizi tecnici richiesti;

o

3-nel caso di area preallestita fornita dall'Organizzatore e/o altre società del gruppo IEG, non personalizzare lo stand con i segni distintivi del partecipante e non erogare i servizi richiesti.

E) Si precisa che nel caso di sospesi amministrativi derivanti anche da precedenti rapporti con il gruppo Italian Exhibition Group o nel caso in cui si ravvisi in capo all'azienda una situazione di evidente stato di insolvenza, l'Organizzatore si riserva Le seguenti facoltà:

- 1 - non accettare la domanda di adesione;
- 2 - non accettare successivamente la proposta di partecipazione controfirmata;
- 3 - non dare esecuzione ai rapporti in cambio merce;
- 4 - non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante né ad eventuali allestitori da essa incaricati.

Nelle ipotesi sub D) e sub E) nessun indennizzo, a nessun titolo, sarà dovuto all'azienda e l'Organizzatore avrà titolo di trattenerne a parziale o totale compensazione delle pendenze, quanto eventualmente già versato per la partecipazione alla Manifestazione.

F) In tutti i casi sopra elencati l'Organizzatore provvederà comunque a dare adeguata comunicazione scritta.

Art. 4 - SPAZIO ESPOSITIVO

A) Layout generale

Gli spazi espositivi possono essere ricavati, a discrezione ed a insindacabile giudizio dell'Organizzatore, in zone diverse dai padiglioni.

Per esigenze di layout di Manifestazione, l'Organizzatore avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare/ridurre la larghezza standard delle corsie in alcuni padiglioni ed in alcune aree all'interno dei padiglioni, senza compromettere la sicurezza e la transitabilità delle stesse e senza che nulla il Partecipante possa eccepire al riguardo.

B) Assegnazione spazio

L'assegnazione degli spazi espositivi viene decisa dall'Organizzatore, tenuto conto dell'interesse generale dell'esposizione, della priorità della data di ricezione della "domanda di adesione", della superficie richiesta e, nei limiti del possibile, delle preferenze espresse dal Contraente.

Si fa altresì presente che la piantina che verrà allegata alla proposta ha carattere provvisorio in quanto le aree e gli stand circostanti lo spazio assegnato potrebbero subire delle variazioni.

C) Modifica, riduzione sostituzione spazio

Anche in caso di accettazione della proposta controfirmata, l'Organizzatore si riserva tuttavia la possibilità di spostare, variare o modificare l'area assegnata, nell'interesse e per la buona riuscita della Manifestazione.

Si precisa che il numero dei fronti espositivi potrà essere modificato qualora le esigenze planimetriche della Manifestazione lo richiedano.

L'Organizzatore si riserva la facoltà, da esercitare a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, e quindi anche durante la Manifestazione, nel caso in cui il piano della stessa dovesse subire modificazioni e in qualsiasi altro caso, sia di modificare o ridurre lo spazio, già concesso, che di sostituirlo con altro, anche di zona diversa.

Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il partecipante avrà diritto solo ed esclusivamente alla eventuale restituzione di un importo pari alla differenza tra quanto già corrisposto a titolo di quota di partecipazione e l'effettivo costo dello spazio assegnatogli.

Art. 5 – CESSIONE- REVOCA – RIDUZIONE – RECESSO – MANCATA PARTECIPAZIONE

1- E' vietato subaffittare o cedere, anche gratuitamente lo stand o parte di esso senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore.

2 - Il Contraente che, dopo aver presentato la domanda di adesione, intenda revocare la stessa, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organizzatore, in forma scritta. In tal caso verrà restituito l'anticipo eventualmente già corrisposto.

3- Il Partecipante che, dopo aver controfirmato la proposta di partecipazione, richieda una riduzione dello spazio assegnato, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Organizzatore, in forma scritta e motivandone le ragioni.

In tal caso l'Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta oppure di accoglierla e di:

a) ridurre la metratura, mantenendo la posizione assegnata e ritenendo liberamente commercializzabile la porzione eccedente;

b) assegnare un nuovo spazio compatibile con il layout espositivo, ritenendo liberamente commercializzabile quello precedentemente contrattualizzato.

Nei suddetti casi l'importo da corrispondere sarà riparametrato in base alla nuova metratura o alla nuova posizione assegnata.

4 - Il Partecipante che, dopo aver controfirmato la proposta di partecipazione, non intenda intervenire alla Manifestazione, dovrà dare comunicazione di recesso all'Organizzatore, sempre in forma scritta e motivandone le ragioni.

Il recesso comporterà il pagamento di specifiche penali (fatti salvi i maggiori danni) e precisamente:

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE KEY ENERGY 2020

CAPITOLO I - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

cod. rif: RGI_KEN20

- a) Se il recesso scritto perverrà entro e non oltre il 15 giugno 2020, la penale sarà pari ad una somma corrispondente alla quota di iscrizione.
- b) Se il recesso scritto perverrà a partire dal 16 giugno 2020 ed entro e non oltre il 16 settembre 2020, la penale sarà pari ad una somma corrispondente all'anticipo così come quantificato nella proposta di partecipazione controfirmata per accettazione.
- L'importo delle penali come sopra determinate alle lettere a) e b) verrà trattenuto dall'anticipo versato, precisando che in caso di incapacienza o in caso di mancato versamento dell'anticipo stesso, la differenza o l'intero importo dovuto dovranno essere versati entro 30 giorni dalla data di ricezione del recesso.
- L'eventuale eccedenza dell'anticipo versato verrà restituita dall'Organizzatore.
- c) Se il recesso perverrà a partire dal 17 settembre 2020, la penale sarà pari ad una somma corrispondente all'intero importo così come quantificato nella proposta di partecipazione controfirmata per accettazione
- d) Nel caso di proposte di partecipazione controfirmate per accettazione e pervenute all'Organizzatore a partire dal 17 settembre 2020, l'eventuale recesso comporterà l'applicazione di una penale pari ad una somma corrispondente all'intero importo ivi quantificato.
- Le somme indicate a titolo di penale alle precedenti lettere c) e d) dovranno essere corrisposte per intero al momento del ricevimento della relativa fattura.
- 5 - I Partecipanti che non avranno occupato la propria area od iniziato il loro allestimento entro le ore 12.00 del giorno precedente l'inaugurazione, verranno considerati inadempienti ad ogni effetto e, fatti salvi i maggiori danni, saranno tenuti a corrispondere a titolo di penale una somma pari all'intero canone di partecipazione; in tale ipotesi l'Organizzatore avrà inoltre facoltà di utilizzare la suddetta area anche attraverso assegnazione ad altri interessati.
- 6 - Per i partecipanti in cambio merce in caso di recesso si applicheranno le condizioni contrattualmente concordate.

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE KEY ENERGY 2020

CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE PARTE 1

cod. rif: RGI_KEN20

Art. 1 – PROFILI ESPOSITIVI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare:

A) le aziende che espongono prodotti e servizi di loro produzione o loro concessionari, agenti, rivenditori, rappresentanti esclusivi per l'Italia di aziende estere.

B) le associazioni di categoria, gli enti economici e gli organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione per il settore, attività di studio, informazione e divulgazione nel campo specifico.

B.1) nel caso in cui uno dei suddetti enti/organismi/ associazioni crei una "collettiva" si precisa che:

- le aziende partecipanti alla collettiva possono esporre macchinari solo se rientrano nella dimensione massima di mt 1,5x1,5;

- l'esposizione di macchinari è comunque subordinata all'approvazione preventiva dell'Organizzatore,

In merito alla lettera A) e B) si precisa che:

1 - È fatto obbligo di esporre e commercializzare solo ed esclusivamente prodotti, macchinari e attrezzature nuove ovvero non precedentemente utilizzati a scopo commerciale da altri gestori/ esercenti/ pubblici esercizi.

2 - I prodotti, macchinari e servizi presentati nel corso della Manifestazione, siano essi di proprietà delle aziende partecipanti, delle eventuali aziende da esse rappresentate o ospitate, devono comunque attenersi al repertorio merceologico su http://my.key.energy.com/upload_janus/modulistica/ken/catalogoita.pdf

3 - I rappresentanti devono obbligatoriamente dichiarare nella sezione Catalogo l'elenco delle Case che essi rappresentano ed i cui prodotti e/o marchi commerciali si ripromettono di esporre. L'Organizzatore si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere i mandati di rappresentanza o la documentazione comprovante tale tipo di rapporto.

4 - Le aziende possono chiedere di ospitare all'interno del proprio stand altre aziende dichiarandolo obbligatoriamente attraverso la domanda di adesione modulo Co- espositori, previa necessaria autorizzazione dell'Organizzatore che potrà essere rilasciata a suo insindacabile giudizio.

Qualora venga riscontrata la violazione dei punti 1, 2, 3 e 4 l'Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le opportune azioni legali al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ogni responsabilità in conseguenza di ciò, nei confronti delle aziende ospitate e/o in collettiva sarà da intendersi a totale carico dell'azienda ospitante e/o ente promotore della collettiva.

Art. 2 - TARIFFE STANDARD

Le aree espositive sono tenute in condizioni di visibilità ed accessibilità.

Le aree espositive inferiori o pari a 16 mq sono vendute già dotate di allestimento; pertanto tutte le aziende che faranno richiesta di uno spazio espositivo uguale o inferiore a 16 mq dovranno obbligatoriamente dotarsi del pacchetto preallestito fornito dall'Organizzatore come indicato nella domanda di adesione.

Il canone di partecipazione base relativo è così differenziato

Modello basic (modello base)

16 mq preallestito 1 fronte espositivo € 4.376,00

16 mq preallestito 2 fronti espositivi € 4.488,00

Sul frontalino dello stand verrà stampato il nominativo dichiarato per il catalogo ufficiale di manifestazione.

L'eventuale rinuncia all'allestimento per aree inferiori a 16 mq dovrà essere comunicata entro e non oltre l'1 ottobre 2020; oltre tale data verrà applicata una penale per lo smontaggio dello stand pari a € 500,00.

L'accoglimento di tale rinuncia non comporta alcuna riduzione tariffaria per il richiedente.

Il canone di partecipazione relativo alle aree interne ai Padiglioni, superiori a 16 mq, per area nuda e per tutta la durata della Manifestazione, è così differenziato:

Tariffe Area Nuda	1 fronte	2 fronti	3 fronti	4 fronti
	€ 167	€ 174	€ 181	€ 186
Tariffa Grandi Aree	(Min. 64 mq)			€ 160
Maggiorazione Green Area	15%			

Maggiorazione Green area +15% sul costo dell'area nuda per tutti gli stand che si aprono, che sono attraversati o che si trovano fra le due corsie principali.

L'eventuale occupazione di corsie (previa autorizzazione da parte della Direzione Operations) con moquette o raccordi aerei verrà fatturata al 50% del canone ufficiale.

In caso di stand bi-piano (previa autorizzazione della Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini), l'area destinata a soppalco verrà fatturata al 50% del canone ufficiale.

Ogni azienda partecipante dovrà corrispondere una Quota di Iscrizione (comprensiva di: assicurazione come indicato al Cap. Il Parte 4 Art. 1, badge espositori in base ai mq. acquistati, inserimento catalogo cartaceo e on line, imposta comunale sulla pubblicità, 1 tessera parcheggio, connessione wi-fi) che viene venduta in abbinamento alla vendita di biglietti invito digitali dal valore di 1 euro + iva ciascuno.

Le combinazioni di vendita sono le seguenti:

fino a 64 mq quota di iscrizione € 550 + 50 biglietti invito digitali da € 1 ciascuno;

fino a 127 mq quota di iscrizione € 500 + 100 biglietti invito digitali da € 1 ciascuno;

oltre 128 mq quota di iscrizione € 400 + 200 biglietti invito digitali da € 1 ciascuno.

Ulteriori biglietti invito (cartacei o elettronici) sono disponibili su richiesta per le aziende partecipanti con prezzi e modalità di spedizione indicati nel modulo d'ordine "U" consultabile nella sezione Servizi-> Acquista dell'Area Riservata.

I partecipanti che, previa autorizzazione dell'Organizzatore, ospiteranno all'interno del proprio stand altre aziende dovranno corrispondere la somma di € 1.500,00, per ciascuna delle aziende ospitate.

La tassa di ospitalità sarà altresì fatturata al Partecipante che, senza previa autorizzazione dell'Organizzatore, ospiterà comunque presso il proprio stand aziende non dichiarate attraverso la Domanda di Adesione Modulo Co-Espositori.

Le insegne pubblicitarie nello stand, poste ad una altezza superiore ai 3 mt. dal suolo, sono soggette al pagamento di un canone per la maggiore visibilità di € 32,10 al mq. (per mq. si intende la superficie dell'insegna pubblicitaria).

Particolari benefit, ulteriori formule espositive e servizi con i relativi costi sono dichiarati nella domanda di adesione al "Modulo Tariffe Espositive" e "Modulo Tariffe Pubblicitarie".

Tutte le tariffe s'intendono IVA esclusa.

Art. 3 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

A) pagamento area espositiva

Il versamento dell'anticipo e successivo saldo per l'importo indicato sulla proposta di partecipazione controfirmata dovrà essere effettuato tramite: bonifico bancario intestato a Italian Exhibition Group S.p.A.

Coord. Bancarie: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

indirizzo: Via delle Torri n. 26 - 47121 Forlì - FC

Codice IBAN - IT53 T 01005 24200 000000016561

Codice BIC /SWIFT - BNLIITRR

indicando nel versamento la causale "ANTICIPO (o saldo) KEY ENERGY 2020" e nome azienda partecipante.

Al ricevimento dell'anticipo verrà emessa fattura corrispondente all'importo versato.

L'anticipo, qualora non già corrisposto nei termini indicati nella domanda di adesione (laddove previsto), dovrà essere versato contestualmente all'invio della proposta di partecipazione controfirmata.

Il saldo dovrà essere effettuato entro il **16 settembre 2020**.

Il mancato versamento del saldo comporta quanto previsto nel capitolo I all'Art. 3).

B) pagamento servizi tecnici

Il pagamento dei servizi tecnici già ricompresi all'interno della proposta di partecipazione, dovrà essere effettuato negli stessi termini e modalità previsti per l'area espositiva al punto A)

Il pagamento dei servizi supplementari richiesti successivamente all'invio della proposta di partecipazione controfirmata e di qualunque spesa che l'Organizzatore dovesse sostenere per conto dei Partecipanti dovrà essere effettuato entro e non oltre l'ultimo giorno di Manifestazione tramite pagamento online con carta di credito nella sezione servizi amministrativi presente in area Riservata, oppure tramite bonifico bancario (per coordinate vedere alla lettera A del presente articolo), oppure presso lo sportello cassa presente nel quartiere fieristico.

Si rende noto che il personale incaricato da Italian Exhibition Group Spa di consegnare le fatture relative ai servizi presso gli stand, non è in alcun modo autorizzato a richiedere e a ricevere pagamenti in contanti da parte dei Partecipanti.

Al saldo dei servizi eventualmente già richiesti da eventuali Aziende Rappresentate e/o Ospitate presso stand di altri Partecipanti, sarà tenuto nei confronti dell'Organizzatore, qualora non vi abbia provveduto direttamente l'azienda rappresentata e/o ospitata, l'Azienda Partecipante titolare dello stand che dovrà procedere al pagamento negli stessi termini e con le stesse modalità di cui sopra.

Art. 4 - CATALOGO UFFICIALE DI MANIFESTAZIONE E PIANTA GUIDA

Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, l'Organizzatore provvede alla diffusione, consegnandone una copia cartacea a titolo gratuito a ciascun partecipante, del Catalogo Ufficiale con le indicazioni desunte dalla sezione Catalogo, presente in area Riservata.

La sezione sarà accessibile al partecipante dopo la sottoscrizione della proposta di partecipazione; gli aggiornamenti dei dati saranno consentiti fino al 1 ottobre 2020 al fine dell'inserimento sul Catalogo.

Aggiornamenti successivi a tale data saranno accolti e pubblicati solo sulla versione online del catalogo Ufficiale.

I dati risultanti dalla sezione Catalogo verranno utilizzati anche per l'inserimento delle aziende all'interno della pianta guida.

In caso di mancato accesso da parte del Partecipante alla sezione Catalogo o di mancato aggiornamento di dati in tale sezione entro i termini sopra indicati, l'Organizzatore pubblicherà i dati già in suo possesso, ivi compresi i nominativi di eventuali aziende rappresentate inserite dal Partecipante nella modulistica relativa ad edizioni precedenti, addebitando automaticamente l'importo dovuto (€ 80,00 + iva cadauna).

In tale ipotesi il Partecipante si assume ogni onere e responsabilità, anche in caso di discordanza fra i dati pubblicati sul Catalogo online e quelli pubblicati sul Catalogo cartaceo, nonché per eventuali danni nei riguardi delle eventuali aziende non più rappresentate nell'edizione in corso con totale esonero in capo ad Italian Exhibition Group Spa.

Il partecipante si assume ogni responsabilità in ordine ai dati inseriti nella sezione Catalogo, esonerando Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni responsabilità in ordine ad eventuali dichiarazioni mendaci e/o lesive dell'altrui immagine, reputazione e/o degli altrui diritti personali, di privativa e/o di riservatezza.

Il partecipante inoltre dichiara di manlevare Italian Exhibition Group Spa da ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni nella stampa nel catalogo Ufficiale.

Ogni altra indicazione tecnica o pubblicitaria potrà essere inserita da parte del Partecipante, previa richiesta, a pagamento.

Il catalogo della Manifestazione, versione cartacea e online, è l'unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali dell'Organizzatore, avviene ad iniziativa di privati, che mancano di ogni autorizzazione.

Art. 5 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE

Qualora la Manifestazione, per una qualsiasi causa anche di forza maggiore, non possa avere luogo, la proposta di partecipazione controfirmata s'intende

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE KEY ENERGY 2020

CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

PARTE 1

cod. rif: RGI_KEN20

automaticamente risolta e l'Organizzatore rimborserà al partecipante gli importi eventualmente già versati.

Qualora, invece, la Manifestazione venga sospesa dopo la data di apertura:

a) se la sospensione avviene per cause di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante;

b) in ogni diversa ipotesi, l'Organizzatore rimborserà al partecipante un importo commisurato al mancato godimento. In nessuna delle precedenti ipotesi Italian Exhibition Group S.p.A. è tenuta a corrispondere al partecipante risarcimenti o indennizzi di sorta.

Art. 1 - PROGETTI STAND

1.1 I progetti degli stand devono rispondere ai seguenti requisiti:

A) Allestimento

Gli stand devono avere caratteristiche tecniche ed estetiche compatibili con l'immagine generale della Manifestazione e dovranno essere completi di moquette, pedana o altro materiale idoneo a terra.

I partecipanti devono allestire e tenere i loro stand in modo da non nuocere all'estetica e alla visibilità degli stand vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti.

L'allestimento dovrà essere contenuto entro la superficie assegnata, individuabile mediante righe a vernice o nastro.

Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti che prevedano tali separazioni dagli espositori confinanti.

In particolare, nell'ipotesi di pareti perimetrali che sormontano le pareti dello stand confinante, dovrà essere prevista una perfetta finitura di colore neutro.

Le pareti degli stand devono essere sempre autoportanti.

Nelle grandi aree espositive che inglobano gli spazi destinati a corridoi, così come previsto da planimetria standard di padiglione, è obbligatorio non ostruire detti spazi con allestimenti.

Nel caso di occupazioni di stand ad isola (4 lati aperti) ed a penisola (3 lati aperti), gli allestimenti dovranno limitare l'utilizzo di pareti perimetrali.

La realizzazione di stand a due piani è possibile a condizione che l'ampiezza non superi i 100 mq e si rispettino e le altezze massime previste per ogni scaglione come indicate alla lettera C) punto 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Tutte le grafiche bifacciali dovranno essere poste ad una distanza minima di 2 metri dal confine con gli stand adiacenti.

Lo stand deve recare la denominazione dell'azienda partecipante.

B) Allestimento fuori standard

Per tutti gli allestimenti fuori standard, è obbligatorio presentare la relazione tecnica di progetto ed il certificato di idoneità statica. Sono considerati fuori standard tutti gli allestimenti che abbiano determinate caratteristiche così come riportate nel capitolo 2 ALLESTIMENTI al paragrafo "Definizione del tipo di allestimento e procedure di approvazione" del Regolamento Tecnico di Quartiere sempre consultabile su http://my.KEYENERGY.com/upload_janus/modulistica/KEN/regolamento_tecita.pdf

C) Altezze

L'altezza dovrà contenersi entro:

1 - stand di prima fila (fronte piscine o, in caso di padiglioni gemellari gli stand prospicienti la hall centrale quest'ultima inclusa) l'altezza massima deve essere non più di 5 mt.

2 - Stand di seconda fila (tra la 2° e la 3° porta di sicurezza) l'altezza massima deve essere non più di 6 mt

3 - stand di terza fila (dopo la 3° porta di sicurezza) l'altezza massima deve essere non più di 6,5 mt.

4 - l'altezza massima di stand che occupano da soli una delle seguenti hall: hall A7C7, hall A5C5, hall B7D7, hall B5D5 deve essere non più di 6 mt. In caso di più stand presenti, l'altezza massima rimane di 5 mt.

5 - stand in Hall sud altezza massima 3mt.

Per altezza massima si intende l'altezza massima raggiungibile con qualsiasi elemento dello stand (pareti perimetrali, americane appese filo alto sia per esposizione brand sia per illuminazione o altro).

Gli elementi grafici e le strutture appese devono essere assemblati al suolo e portati in quota con dispositivi di sollevamento motorizzati o manuali; devono rispettare gli stessi limiti di altezza sopra citati.

In deroga a quanto sopra esposto ai punti 1, 2, 3 e 4 non sono soggetti a restrizioni sulle altezze tutti i macchinari esposti.

1.2 APPROVAZIONE PROGETTI STAND

Ogni progetto relativo all'allestimento dovrà essere necessariamente approvato dalla Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini e presentato tassativamente almeno 60 gg prima della data di apertura della Manifestazione (7 settembre 2020).

La Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di approvare progetti di stand a isola o penisola che presentino pareti completamente chiuse.

La Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di approvare progetti di stand a 2 piani con dimensioni superiori ai limiti sopra indicati solo nel caso in cui l'azienda abbia ottemperato agli obblighi di sicurezza come da Decreto interministeriale Salute Lavoro del 22 Luglio 2014.

La Direzione Operations si riserva la facoltà di approvare, a suo insindacabile giudizio, progetti di allestimento che presentino caratteristiche tecniche difformi o in deroga a quanto esposto alle lettere A) B) e C) a condizione che non nuociano all'estetica e alla visibilità degli stand vicini.

Qualora il partecipante non presenti alcun progetto o non allestisca l'area alle condizioni sopra esposte alle lettere A) B) e C) sarà tenuto ad uniformarsi attraverso uno stand preallestito a pagamento, assegnato dall'Organizzatore stesso.

Nell'ipotesi in cui il partecipante non adempia a tutto quanto sopra, l'Organizzatore avrà facoltà di non consentirgli la partecipazione alla Manifestazione, pretendendo, a titolo di risarcimento del danno, il pagamento dell'intero importo dell'area espositiva.

La Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini si riserva il diritto di far modificare o di far rimuovere gli allestimenti eseguiti senza approvazione o non conformi al progetto approvato.

Ogni responsabilità degli allestimenti è a carico del partecipante, il quale esonera espressamente Italian Exhibition Group S.p.A. per i danni eventualmente derivati a se medesimo e a terzi da difetti di allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta.

Per tutti gli allestimenti fuori standard è obbligatorio presentare la specifica documentazione tecnica richiesta dal Regolamento Tecnico di Quartiere per ogni singolo caso di interesse. In generale trattasi di relazione tecnica di progetto, presentata entro e non oltre 5 giorni prima dell'inizio dell'allestimento e di certificato di idoneità statica strutturale, a timbro e firma di tecnico abilitato (architetto/ingegnere

iscritto all'Albo) consegnato in originale entro e non oltre 24 ore prima dell'inizio Manifestazione.

Qualora il Partecipante non abbia presentato i suddetti documenti entro il termine stabilito oppure abbia inviato una certificazione carente o inadeguata, la Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini procederà d'ufficio tramite personale dalla Direzione stessa incaricato e il costo della certificazione, incluse eventuali more, verrà imputato al Partecipante titolare dello stand.

Art.2 - ACCESSO AL QUARTIERE - OCCUPAZIONE – ALLESTIMENTO

In aggiunta a quanto già indicato dal Testo unico per le leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) a titolo di maggior tutela, l'accesso al quartiere fieristico è vietato oltre alle persone in possesso di armi proprie (art. 30 TULPS), altresì a persone in possesso di armi giocattolo, dispositivi per stordire, sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate a giudizio insindacabile di Italian Exhibition Group.

Si ricorda che in caso di mancato pagamento del saldo, ovvero nel caso previsto al capitolo I all'Art. 3 lettere D) e E), l'Organizzatore ha la facoltà di non consentire l'allestimento dello stand né all'azienda partecipante né ad eventuali allestitori da essa incaricati.

In tale ipotesi l'Organizzatore, oltre a trattenerne l'anticipo eventualmente già versato e a pretendere l'intero importo concordato per la partecipazione come indicato nella proposta di partecipazione controfirmata, riterrà libera l'area espositiva che potrà eventualmente essere assegnata ad altri.

Dal sesto mese antecedente la Manifestazione gli orari, le date ufficiali ed altre disposizioni tecniche per l'allestimento e il disallestimento che il partecipante si obbliga ad osservare attraverso la sottoscrizione del presente regolamento, sono consultabili sul sito di Manifestazione alla sezione "ESPONI".

Il partecipante dichiara di accettare eventuali modifiche che per ragioni tecnico logistiche Italian Exhibition Group S.p.a. potrà apportare alle suddette disposizioni mediante aggiornamento sul sito medesimo.

Si precisa che nelle due giornate precedenti l'inaugurazione gli allestitori non avranno accesso ai padiglioni; l'accesso sarà consentito esclusivamente ai Partecipanti i quali potranno effettuare solo le operazioni finali di posizionamento del campionario.

Nel caso in cui venisse riscontrato il protrarsi di attività classiche di allestimento (stuccatura, taglio, verniciatura, carteggiatura ecc.) anche nelle due giornate che precedono l'inaugurazione, l'Organizzatore procederà ad applicare una sanzione pari a Euro 2.000 + Iva.

Eventuali lavori di completamento o modifiche oltre l'orario di chiusura devono essere eseguite con l'autorizzazione della Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini e con un servizio di vigilanza specifico a carico dell'azienda partecipante (da prenotare su Area riservata), tra la chiusura serale e l'apertura mattutina.

La richiesta di tale servizio dovrà pervenire entro le ore 12.00 del medesimo giorno di utilizzo al S.A.T.E. (Servizio Assistenza Tecnica Espositori). Protrazioni di orario nell'ultimo giorno di allestimento dovranno essere approvate dalla Direzione Operations e saranno concesse solo in casi eccezionali. I costi di tali servizi sono specificati nella sezione servizi tecnici dell'area riservata.

Le aziende partecipanti che abbiano necessità di più giornate di allestimento possono farne richiesta con un servizio a pagamento tramite l'area riservata.

Gli orari e le date ufficiali per il preallestimento sono consultabili sul sito di Manifestazione alla pagina internet sopracitata; tali orari verranno pubblicati non prima di sei mesi dalla Manifestazione e Italian Exhibition Group S.p.A. si riserva, per ragioni tecnico logistiche, di modificarli.

Si fa inoltre presente che durante le giornate di allestimento non sarà concesso l'utilizzo di gru o autogru per lo scarico merci all'interno dei padiglioni; tali mezzi potranno essere utilizzati in un periodo antecedente le cui date verranno pubblicate a cura della Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini nella sezione "area riservata" sul sito di Manifestazione.

Eventuali modifiche o scambi di aree espositive devono essere autorizzati dall'Organizzatore e fatti a spese dei richiedenti.

I Partecipanti che non avranno occupato la propria area od iniziato il loro allestimento entro le ore 12.00 del giorno precedente l'inaugurazione, verranno considerati inadempienti ad ogni effetto, come da Capitolo I art.5 punto 5.

Art. 3 - FORNITORI e EROGAZIONE SERVIZI

Per i lavori di allestimento dello stand, compresa l'eventuale cessione a noleggio di materiale a ciò occorrenti, Italian Exhibition Group S.p.A. si riserva di attribuire la qualifica di «fornitore autorizzato» a una o più aziende, i cui nomi saranno comunicati tempestivamente ai partecipanti, assieme alle tariffe delle loro prestazioni.

Dette prestazioni sono regolamentate fatturate da Italian Exhibition Group S.p.A e fornite attraverso i suoi fornitori ufficiali; Italian Exhibition Group S.p.A pertanto non si assume responsabilità in merito ad eventuali disservizi o difformità nella somministrazione delle stesse.

I servizi possono essere ordinati tramite una piattaforma e-commerce accessibile con password, tale password viene inviata da Italian Exhibition Group S.p.A. nei mesi precedenti la Manifestazione. Si precisa che nel momento in cui si acquista/ordina un servizio si intendono accettate le condizioni generali di fornitura (sempre disponibili in allegato al servizio).

Si ricorda che le condizioni di fornitura possono subire variazioni dovute alla natura tecnica del singolo servizio offerto.

Il pagamento di tali servizi è disciplinato come da Capitolo II Parte 1 art 3 del Regolamento generale di Manifestazione

Eventuali reclami sul servizio e/o relativi alla fatturazione dello stesso, saranno presi in visione dall'Organizzatore solo se presentati allo stesso per iscritto e solo se presentati entro e non oltre il termine della Manifestazione.

Non verranno presi in considerazione eventuali reclami presentati dopo il termine della Manifestazione.

**CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
PARTE 2**

cod. rif: RGI_KEN20

Art. 4 - DANNEGGIAMENTI

4.1 Il Partecipante si obbliga a non deteriorare l'intonaco e il pavimento, ad usare cavalletti o telai per appendere o fermare oggetti. Il Partecipante (o chi per lui) è obbligato, nella preparazione del proprio stand, ad utilizzare solo idropittura (vernice ad acqua).

In particolare in caso di stand preallestito sono vietati fissaggi di poster, manifesti o altro con fori, puntine, chiodi o biadesivo. I fissaggi sono possibili solo con nastro adesivo trasparente e/o ganci e catenelle appese dal bordo superiore della parete.

È vietato utilizzare l'impianto idrico del proprio stand o dei servizi igienici pubblici del quartiere per lo smaltimento di alimenti e rifiuti solidi, liquidi e semiliquidi, sostanze tossiche, corrosive o inquinanti.

Gli eventuali danneggiamenti dovranno essere risarciti: a garanzia di essi rimarrà il materiale esposto, sul quale l'Organizzatore avrà la facoltà di rivalersi, fatte salve, s'intende, altre eventuali forme di risarcimento.

4.2 - Per tutta la durata dell'allestimento il Partecipante è tenuto a liberare le corsie di passaggio da ogni materiale, prodotto di scarto, attrezzature, al fine di consentire la libera circolazione di persone e mezzi.

Tutto il materiale di scarto dovrà essere depositato negli appositi contenitori presenti in corsia. Nel caso in cui siano previste attività di pittura, stuccatura o altro che possano imbrattare la pavimentazione, il partecipante sarà obbligato ad utilizzare nylon protettivo di larghezza minima 1m. Qualora si riscontrerà il mancato utilizzo di nylon protettivo, l'Organizzatore provvederà ad applicare una sanzione pari a Euro 500 + Iva, oltre il costo di pulizia o ripristino dell'area.

Art. 5 - NORME DI SICUREZZA - PREVENZIONE INCENDI - IMPIANTO ELETTRICO

Tutti i materiali da impiegare per l'allestimento dei posteggi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, ciellini, tende, moquettes, ecc.) devono essere INCOMBUSTIBILI, IGNIFUGHI ALL'ORIGINE O IGNIFUGATI ai sensi delle norme vigenti e successive integrazioni e modifiche. A tale scopo il Partecipante è tenuto a trasmettere alla Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini entro e non oltre 36 ore prima dell'inizio della Manifestazione, il Certificato di Ignifugazione ed il rapporto di prova sui materiali che intende utilizzare, come meglio indicato nello specifico "Modulo Prevenzione Incendi".

Ogni stand dovrà essere dotato di estintori con capacità non inferiore ai 34° 233BC, ed in ragione di 1 ogni 100 mq. di superficie espositiva. Inoltre l'estintore dovrà essere collocato in posizione baricentrica all'interno dello stand.

Tutte le installazioni elettriche all'interno degli stand sono a totale carico del Partecipante, il quale dovrà realizzarle "a regola d'arte" in conformità alle normative vigenti. Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti negli stand, ciascun Partecipante e Allestitore è tenuto a presentare alla Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini la "Dichiarazione di Conformità dell'Impianto Elettrico a regola d'Arte", il cui modulo è scaricabile nell'area riservata online sezione "Servizi Tecnici" e relativi allegati obbligatori, compilata e sottoscritta da professionisti abilitati, attestante la rispondenza degli impianti stessi alla regola d'arte (ex D.M. 37/2008).

Tale documentazione deve essere inviata alla mail certificazioni.rm@iegexpo.it entro e non oltre 36 ore prima dell'apertura della Manifestazione, diversamente una copia cartacea può essere consegnata, con le medesime tempistiche, al desk S.A.T.E.

Una copia della dichiarazione di conformità e allegati obbligatori deve essere sempre disponibile presso lo stand. L'allacciamento degli impianti elettrici degli stand alla rete del quartiere fieristico di Rimini potrà essere effettuata esclusivamente dagli elettricisti ufficiali di Italian Exhibition Group.

In caso di documentazione mancante o incompleta Italian Exhibition Group non autorizzerà l'allacciamento alla rete elettrica.

Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono risultare conformi alle norme C.E.I. ed avere il marchio IMQ od equivalenti per Nazioni Estere.

Il mancato rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione darà senz'altro titolo a Italian Exhibition Group S.p.A. di:

- vietare alla azienda allestitrice inadempiente di operare nel Quartiere fieristico;
- escludere il Partecipante dalla partecipazione alla Manifestazione ed a qualsiasi altra organizzata da Italian Exhibition Group.

Art. 6 - SICUREZZA SUL LAVORO

Il Partecipante è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e ad attenersi al DUVRI di Italian Exhibition Group S.p.A. scaricabile dall'area Servizi Tecnici -> "Documenti" all'interno della Area Riservata. Il Partecipante, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del quartiere fieristico, a propri fornitori dovrà, inoltre, attenersi a quanto segue:

- A) verificare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato l'idoneità tecnico-professionale dei propri fornitori;
- B) verificare la regolarità contributiva dei propri fornitori, facendosi consegnare copia del DURC;
- C) verificare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro anche da parte dei propri fornitori;
- D) consegnare ai fornitori copia del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) redatto da Italian Exhibition Group S.p.A., raccogliendo eventuali osservazioni od integrazioni proposte dai fornitori stessi e dandone repentina informazione alla Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini;
- E) inoltre, nel caso di più aziende coinvolte, procedere alla valutazione dei rischi da interferenze ed alla redazione del DUVRI per l'area di propria competenza.

Se l'allestimento rientra nella normativa cantieri, ovvero nel Titolo IV del d.lgs. 81/2008, il partecipante dovrà provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal suddetto decreto quali la nomina di un Coordinatore per la sicurezza, elaborazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) completo dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) di tutte le aziende coinvolte.

Con la sottoscrizione delle presenti disposizioni sul modulo di partecipazione, il Partecipante dichiara di avere preso attenta visione del contenuto del DUVRI di

Italian Exhibition Group S.p.A., impegnandosi ad osservarne le prescrizioni ed a consegnarne copia ai propri fornitori/allestitori/appaltatori.

Art. 7 - RIMOZIONE STAND

Prima del termine della Manifestazione non è permesso smontare interamente o parzialmente lo stand o asportare materiali esposti.

I Partecipanti che violano questa norma dovranno pagare a titolo di penale una somma pari alla metà dell'importo indicato nella proposta di partecipazione sottoscritta.

All'atto del pagamento dei servizi tecnici (Capitolo II Parte 1 art 3), verrà rilasciato il BUONO RITIRO CAMPIONARIO necessario per iniziare le operazioni di smontaggio dello stand e la rimozione dei prodotti esposti.

In caso di mancato pagamento dei servizi tecnici o in caso di sospesi amministrativi pregressi l'Organizzatore non rilascerà il «Buono Ritiro Campionario», trattenendo pertanto con diritto di rivalsa, merci e materiali di allestimento che si trovano nello stand dell'azienda che quindi non sarà autorizzata ad iniziare i lavori di disallestimento.

Gli orari e le date ufficiali per il disallestimento sono consultabili sul sito di Manifestazione alla sezione "ESPONI"; tali orari verranno pubblicati a partire dal sesto mese antecedente la Manifestazione.

Italian Exhibition Group si riserva, per ragioni tecnico logistiche, la facoltà di modificarli, le modifiche vengono tempestivamente comunicate all'indirizzo web di cui sopra.

Si fa inoltre presente che durante le giornate di disallestimento non sarà concesso l'utilizzo di gru o autogru per il carico merci all'interno dei padiglioni; tali mezzi potranno essere utilizzati in un periodo successivo le cui date verranno pubblicate a cura della Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini nella sezione "area riservata" sul sito di Manifestazione.

In particolare il Partecipante è obbligato a riconsegnare il posteggio nello stato in cui si trovava al momento dell'occupazione, quindi libero da eventuali nastri adesivi, materiali di scarto, rifiuti, ecc.

L'eventuale abbandono nel Quartiere di materiale di scarto, abilita l'Organizzatore ad applicare una sanzione pari a Euro 1.000 + Iva oltre ai costi di smaltimento indicati nel modulo servizi N2.

Trascorsi i termini indicati per il disallestimento senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni, l'Organizzatore può procedervi d'ufficio a spese, a rischio e per conto del partecipante. Trascorsi 30 gg. dalla chiusura della Manifestazione, è data facoltà all'Organizzatore di fare vendere, senza formalità di sorta, i materiali ed i campioni esposti, e che il Partecipante non abbia provveduto a ritirare. Sull'importo ricavato dalla vendita, l'Organizzatore si soddisferà per quanto dovuto dal Partecipante e terrà l'importo residuo a disposizione di questo per il termine massimo di 6 giorni; trascorso tale termine il suddetto importo verrà incamerato dall'Organizzatore il quale non assumerà responsabilità alcuna per i materiali ed i prodotti comunque rimasti nel quartiere fieristico e che potrà farli traslocare altrove, sempre a spese, a rischio e per conto del partecipante.

Si precisa, altresì, sempre con riferimento a tutto quanto sopra, che Italian Exhibition Group S.p.A. non sarà ritenuta in alcun modo responsabile in caso di danneggiamenti occorsi ai materiali sia in fase di smontaggio, sia in fase di trasloco degli stessi e sia nella fase in cui rimarranno incustoditi presso il Quartiere.

Art. 8 - TESSERE DI INGRESSO

L'Organizzatore mette gratuitamente a disposizione di ogni partecipante tessere di ingresso (altrimenti dette badge espositori) in numero proporzionale ai mq. occupati da un minimo di 4 ad un massimo di 50.

I badge espositori, le tessere parcheggio e il buono per il ritiro della copia catalogo saranno disponibili in Area riservata circa un mese prima dell'inizio della Manifestazione.

Il Partecipante è responsabile di tutto il materiale ricevuto, pertanto, in caso di suo smarrimento, o dimenticanza dello stesso, l'Organizzatore non è tenuto alla sostituzione del materiale, se non tramite addebito in fattura del nuovo materiale richiesto dal Partecipante.

Qualora necessitasse di ulteriori badges, il Partecipante può acquistarne nella sezione e-commerce dell'area riservata

Le tessere d'ingresso sono strettamente personali e non possono essere cedute neppure momentaneamente.

Art. 9 - PARCHEGGI

Il quartiere fieristico è servito di varie aree parcheggio, alcune delle quali specificatamente riservate per i partecipanti. L'accesso ed il parcheggio in tali aree è previsto tramite l'acquisto nella sezione e-commerce su Area riservata, fino ad esaurimento, di tessere parcheggio valide per tutta la durata della Manifestazione. Una tessera parcheggio è inclusa nella quota di iscrizione.

Tali tessere si intendono esclusivamente per parcheggio AUTOVETTURE.

Art. 10 - SICUREZZA DURANTE LA MANIFESTAZIONE - SORVEGLIANZA

Italian Exhibition Group S.p.A., pur senza assumere obbligazioni di custodia, impegni o responsabilità di sorta, provvede al servizio permanente di sorveglianza diurna e notturna dalle ore 21.00 del 3° giorno precedente l'apertura fino alle ore 8.00 di quello seguente la chiusura della Manifestazione. Indipendentemente da ciò il partecipante deve, durante l'orario di apertura della Manifestazione, vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, il proprio stand ed i prodotti nello stesso esposti.

Italian Exhibition Group S.p.A. è esonerata da qualunque onere di custodia su tutti i prodotti, materiali, attrezzature, macchinari, etc. introdotti presso gli stand dei Partecipanti; in caso di furto o danneggiamento degli stessi, dovuto a cause non imputabili a forza maggiore, sia in fase di allestimento e svolgimento della Manifestazione, sia in fase di disallestimento, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Italian Exhibition Group S.p.A.

Art. 1 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

L'Organizzatore ha la facoltà di modificare la durata, la data di apertura e di chiusura e l'orario giornaliero della Manifestazione.

Tale facoltà non comporta per Italian Exhibition Group S.p.A. alcuna corresponsione al partecipante di rimborsi complessivi o indennizzi di sorta.

Partecipanti e dipendenti possono accedere al quartiere fieristico mezz'ora prima della apertura e devono abbandonare i locali alla chiusura. L'Organizzatore, può, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza.

Art. 2 - VISITATORI

La Manifestazione è riservata agli operatori professionali che possono accedere alla stessa gratuitamente se in possesso di biglietto-invito inviato dalle aziende partecipanti. Ogni operatore dovrà comprovare l'appartenenza al proprio settore professionale tramite un biglietto da visita o altro documento attestante la propria attività.

E' severamente vietato alle aziende partecipanti fornire biglietti invito a visitatori non operatori del settore.

L'accesso delle classi di studenti alla manifestazione dovrà essere necessariamente e preventivamente autorizzato dalla direzione di Italian Exhibition Group Spa.

Non sono ammesse classi provenienti da scuole materne, elementari e medie inferiori.

I partecipanti che intendono invitare scolaresche dovranno ricevere la preventiva autorizzazione da parte di Italian Exhibition Group.

In mancanza di tali autorizzazioni non sarà consentito l'accesso.

In aggiunta a quanto già indicato dal Testo unico per le leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) a titolo di maggior tutela, l'accesso al quartiere fieristico è vietato oltre alle persone in possesso di armi proprie (art. 30 TULPS), altresì a persone in possesso di armi giocattolo, dispositivi per stordire, corpi contundenti, utensili da lavoro, sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari e sostanze chimiche tossiche. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate a giudizio insindacabile di Italian Exhibition Group.

Per ulteriori informazioni sulla biglietteria, modalità di accesso dei visitatori, invito di classi di studenti ed altro, si rimanda alla consultazione del regolamento visitatori disponibile su <http://www.keyenergy.com/visita/richiedi-info>

Art.3 - CIRCOLAZIONE DI COSE E PERSONE

Durante i giorni di Manifestazione è vietato ingombrare i corridoi di passaggio con materiali, in special modo vicino alle uscite di sicurezza.

È anche vietata la circolazione all'interno del quartiere con mezzi di trasporto per locomozione individuale a trazione elettrica, fatta eccezione per i mezzi di ausilio per i portatori di handicap.

Art. 4 - DIVIETO DI FUMO

Ai sensi della Legge 16 gennaio 2003 n.3 e del DPCM del 23 dicembre 2003 è assolutamente vietato fumare all'interno di tutto il Quartiere Fieristico. Il divieto di fumo è contrassegnato da appositi cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e a cui compete accertare le infrazioni. Tali cartelli sono situati nei luoghi di accesso al Quartiere Fieristico e di particolare evidenza. All'interno della struttura sono inoltre adottati altri cartelli segnalanti il divieto di fumo e recanti la sola scritta "VIETATO FUMARE". I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Spetta agli agenti di Polizia Municipale, Polizia Giudiziaria, oltreché ai funzionari di questo Ente vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le relative infrazioni.

E' consentito fumare solo nelle aree esterne al Quartiere Fieristico e sotto i porticati collocati all'aperto indicati da apposita segnaletica.

Art. 5 - SOMMINISTRAZIONE ALCOLICI, BEVANDE, PRODOTTI ALIMENTARI, DIETETICI, INTEGRATORI

Le quantità di alcolici, bevande, prodotti alimentari e/o dietetici e/o integratori somministrati o consegnati sotto forma di omaggio o campione gratuito sono da considerarsi esclusivamente per degustazione, dovranno quindi essere moderate e adatte al consumo in loco. Dovranno inoltre obbligatoriamente essere conformi alla normativa italiana e a quella europea con particolare riguardo alla sicurezza, alla salute delle persone e alla loro immissione in commercio.

Italian Exhibition Group non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, a seguito di verifiche condotte dalle Autorità preposte, vengano accertate violazioni delle suddette normative; ogni onere, conseguenza e sanzione sarà a totale carico dell'espositore che pure sarà tenuto ad onorare tutti gli obblighi contrattuali relativi alla partecipazione.

Il Partecipante, pertanto, si assume personalmente ogni onere e responsabilità anche nei confronti di terzi in genere, nel caso di dichiarazioni mendaci nonché di eventuali danni derivanti dalla degustazione/offerta di prodotti non rispondenti ai requisiti di legge, manlevando totalmente Italian Exhibition Group S.p.A. al riguardo.

Non è consentito inoltre portare fuori dallo stand bicchieri, bottiglie e/o altri oggetti in vetro: tali oggetti dovranno essere posizionati in luoghi accessibili esclusivamente al personale dell'azienda partecipante.

Ogni azienda partecipante è pertanto chiamata a far rispettare le suddette norme di sicurezza ai visitatori e al proprio personale, assumendosene in caso contrario qualsivoglia responsabilità.

Art. 6 - MACCHINARI E LORO UTILIZZO

Tutti i macchinari e i veicoli esposti in mostra devono essere nuovi di fabbrica, omologati o in corso di omologazione per l'immatricolazione. Sono esclusi dall'immatricolazione i prototipi, per cui deve essere indicato in modo esplicito con apposito cartello "prototipo".

I macchinari e i veicoli esposti non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione scritta dell'Organizzatore, da richiedere scrivendo alla mail

logistica.rimini@iegexpo.it e sicurezza.rm@iegexpo.it il quale valuterà, caso per caso, a suo insindacabile giudizio l'opportunità o meno di concederla.

L'eventuale concessione dell'autorizzazione non comporta assunzione di responsabilità alcuna da parte dell'Organizzatore, né comunque esonera il partecipante da qualsiasi responsabilità conseguente al funzionamento dei macchinari anzidetti.

Il partecipante deve, quindi, mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare rumori, ad eliminare i cattivi odori, ad evitare emissioni di gas; è assolutamente vietata la messa in funzione di macchine od apparecchiature che comportino l'uso di fiamme. In ogni caso i macchinari non dovranno costituire pericoli per alcuno né arrecare ad alcuno molestia.

Per l'aspirazione dei fumi derivanti dalla cottura dei cibi all'interno dello stand, l'espositore deve utilizzare una cappa speciale con blocco aspirante posto sopra alla cappa stessa, completo di filtri a 4 stadi con carboni attivi per l'abbattimento degli odori in uscita.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, l'autorizzazione come sopra concessa, qualora ravvisi la possibilità del verificarsi di inconvenienti di qualsiasi natura.

Qualora le macchine o gli impianti debbano adeguarsi alle norme di legge o regolamenti in vigore, i Partecipanti dovranno farli esaminare a propria cura e spese per ottenere dalle Autorità competenti i relativi nulla-osta.

A tal riguardo le Aziende che espongono tali macchinari ed attrezzature dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di adesione, la conformità delle stesse alle Direttive sopra richiamate, con esclusione di ogni responsabilità di Italian Exhibition Group S.p.A. in merito.

Art 7 - REGOLAMENTAZIONE EMISSIONI SONORE DURANTE LA MANIFESTAZIONE

Ai Partecipanti non è di norma consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione della musica e dei suoni. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dall'Organizzatore, e non esimono il partecipante dall'adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti d'autore, in ordine alle quali, lo stesso, si assume ogni responsabilità.

Tutte le aziende partecipanti che abbiano presentato all'Organizzatore regolare richiesta/modulistica per l'utilizzo di apparecchiature di diffusione sonora, dovranno operare, anche per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora quali microfoni, casse, ecc., ad un livello acustico tale da garantire un clima idoneo al pieno svolgimento delle attività commerciali e comunque inferiore a quello previsto dalle norme vigenti in materia (D. Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II).

In ogni caso l'Organizzatore impone un limite massimo consentito di 80 db.

Si precisa che l'impianto di amplificazione per la diffusione sonora dovrà essere differenziato dall'impianto per il funzionamento delle luci e dei restanti macchinari; le casse acustiche, inoltre, dovranno essere direzionate verso l'interno dello stand e non verso l'esterno.

L'Organizzatore potrà intimare ad ogni Partecipante (mediante comunicazione scritta o verbale dei propri incaricati) di contenere i livelli acustici a db addirittura inferiori a quelli sopra indicati qualora, ad insindacabile ed esclusivo giudizio dell'Organizzatore stesso, il livello di emissione sonora prodotto da apparecchiature o macchinari vari del Partecipante intimato risultasse dannoso e/o comunque molesto all'attività svolta da altri operatori presenti nelle vicinanze. Il controllo dei livelli acustici, tramite fonometro, sarà effettuato sul bordo perimetrale dello stand attraverso personale autorizzato dall'Organizzatore.

In caso di inadempimento alle disposizioni di cui sopra, compresa l'inosservanza dell'eventuale intimazione a contenere il livello acustico a db addirittura inferiori a quelli indicati nel secondo capoverso, sono previste a carico dei Partecipanti inadempienti le seguenti sanzioni:

- alla prima infrazione ammonimento verbale;
- alla seconda infrazione richiamo scritto;
- dalla terza infrazione in poi l'Organizzatore si riserva la facoltà di interrompere la fornitura dell'energia elettrica (senza diritto alcuno da parte dell'azienda partecipante a rimborsi o risarcimenti di sorta). L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica avverrà con un preavviso di 15 minuti e potrà durare fino ad un massimo di 3 ore, ad insindacabile discrezione dell'Organizzatore.

L'Organizzatore inoltre si riserva la facoltà di azionare le più opportune tutele in sede giudiziaria, al fine di farsi riconoscere il risarcimento dei danni subiti, trattandosi di grave inadempimento.

Resta esclusa ogni responsabilità in capo a Italian Exhibition Group S.p.A. per eventuali danni, di qualunque natura e specie, derivanti all'azienda partecipante e/o al materiale esposto, dall'applicazione delle sanzioni previste in caso di inadempimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

Fermo restando le disposizioni di cui sopra, Italian Exhibition Group S.p.A. non potrà essere ritenuta in nessun modo responsabile nel caso in cui, da un'eventuale diversa condotta illecita di un Partecipante, dovesse derivare danno ad altri operatori. Tali eventuali controversie dovranno essere risolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità.

Art. 8 - PUBBLICITA'

Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall'Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all'interno di tutto lo spazio fieristico.

Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte del Partecipante all'interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica.

Più in particolare all'azienda partecipante è vietata:

- qualsiasi forma di pubblicità e volantaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand;
- l'esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella sezione catalogo e non rappresentate;

REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE KEY ENERGY 2020

CAPITOLO II - TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

PARTE 3

cod. rif: RGI_KEN20

- C) ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore;
- D) pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell'Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l'Organizzatore.

Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all'esterno dell'area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall'Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati.

Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante:

- A) ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari;
- B) ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall'azione pubblicitaria svolta;
- C) ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza.

L'inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l'Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.

Art. 9 - VENDITA AL DETTAGLIO

E' tassativamente vietata la vendita con la clausola "Consegna immediata" o la prestazione di servizi a pagamento. Il Partecipante si assume ogni responsabilità nel caso di violazione del suddetto divieto, anche nei riguardi delle autorità che accertino tale violazione, con esclusione in ogni onere e/o responsabilità in capo a Italian

Exhibition Group S.p.A.. Eventuali controversie riguardanti i rapporti con gli altri operatori presenti e derivanti dalla suddetta violazione dovranno, altresì, essere risolte direttamente tra i Partecipanti stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità al riguardo.

Si precisa altresì che, eventuali controversie tra gli operatori (concorrenza sleale, vendita prodotti similari, ecc.) dovranno essere risolte direttamente tra gli operatori stessi, con completo esonero di Italian Exhibition Group SpA.

Art. 10- PULIZIA STAND - SMALTIMENTO RIFIUTI

Ad ogni Partecipante è fatto obbligo, durante le ore fissate dalla Direzione Operations del quartiere fieristico di Rimini, di provvedere alla pulizia del proprio stand.

Il Quartiere Fieristico di Rimini effettua la raccolta differenziata. Il Partecipante è tenuto, durante la sua permanenza nel quartiere fieristico, a conferire il rifiuto differenziato (carta, vetro, pvc, lattine) nelle apposite isole ecologiche ubicate in ogni padiglione. Il rifiuto indifferenziato invece potrà essere collocato nei cestini presenti in corsia oppure collocato fuori dello stand al termine all'orario di fine Manifestazione.

I bar ed i punti di ristoro interni al quartiere sono attrezzati per lo smaltimento dei prodotti biodegradabili ed utilizzano prodotti per la distribuzione (piatti, bicchieri, posate, ecc.) in materiale biodegradabile. Pertanto, tutti i rifiuti biodegradabili (resti di cibo, piatti, bicchieri, posate, ecc.) prodotti nelle zone ristoro dovranno essere collocati negli appositi contenitori per il rifiuto biodegradabile presenti in loco.

Art. 11 - CONVEGNI, CONCORSI, INCONTRI CON BUYERS SELEZIONATI

11.1 Durante la Manifestazione potranno essere indetti convegni, concorsi, incontri con buyers selezionati ed eventi.

11.2 Italian Exhibition Group S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più dei business meeting programmati non si svolgano, così come nel caso in cui le trattative fra buyer e Partecipante non vadano a buon fine; ogni rapporto fra questi ultimi dovrà essere gestito esclusivamente fra gli stessi con totale esonero di Italian Exhibition Group S.p.A..

Art. 1 - DANNI - ASSICURAZIONE

Italian Exhibition Group S.p.A. non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati. Con l'adesione alla manifestazione, Italian Exhibition Group S.p.A. provvede ad assicurare automaticamente le singole aziende partecipanti con una copertura che ha le seguenti caratteristiche:

1) GARANZIA "MULTIRISCHI AZIENDA" PARTECIPANTE

Cosa è assicurato: merce, attrezzatura, arredamento, compreso il valore dello stand per € 26.000.

Durata della copertura: periodo di permanenza nel quartiere fieristico dei valori, compreso il periodo di montaggio e di smontaggio.

Rischi assicurati: SINTESI DELLE GARANZIE (*)

Incendio da qualsiasi motivo occasionato - Azione del fulmine - Esplosione e scoppio causata non da ordigni esplosivi - Combustione spontanea - Urto veicoli stradali - Furto - Rapina - Eventi atmosferici - Infiltrazioni di acqua piovana o condotta - Sfasciamento - Rotture (esclusa quella di oggetti fragili) - Caduta di aerei, di loro parti o di cose da essi trasportate.

Sono parificati ai danni di cui agli eventi suddetti quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o limitare il danno.

Sono espressamente esclusi dalla presente copertura assicurativa: furto con destrezza o mediante taccheggio - qualsiasi danno a pietre e metalli preziosi, denaro e gioielli.

Franchigia: opera una franchigia generica di € 250,00 per ogni sinistro, che rimane, comunque, a carico del partecipante.

Nel caso di beni all'aperto la suddetta franchigia s'intende elevata a € 515,00 per ogni sinistro.

Modalità di denuncia: l'assicurato (singolo partecipante) deve:

A) entro le 48 ore successive al sinistro dare comunicazione scritta alla Società Assicuratrice (ZURICH INSURANCE PLC - BERNARDI SRL Via Flaminia, 80 - 47923 RIMINI (RN) Tel. 0541 393477 - Fax 0541 393478 alessandra@bernardisrl.it) e a Italian Exhibition Group S.p.a.;

B) in caso di furto, farne anche immediata denuncia alla Pubblica Autorità (ed allegarla alla denuncia).

2) GARANZIA "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI" PARTECIPANTE

Cosa è assicurato: la responsabilità civile derivante al Partecipante ed ai suoi addetti durante il periodo fieristico comprese le operazioni di allestimento (escluse le operazioni di carico e scarico merci/materiali) e di smontaggio degli stand e le eventuali dimostrazioni e prove pratiche con esclusione della responsabilità facente capo all'assicurato nella sua qualità di produttore.

Gli altri partecipanti sono considerati terzi.

La garanzia non comprende i danni alle cose proprie ed a quelle che si detengono a qualsiasi titolo.

Massimali assicurativi: € 2.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per persona che abbia subito lesioni corporali e di € 2.500.000,00 per danneggiamenti a cose.

NOTA BENE:

(*) In caso di discordanza UNICI DOCUMENTI CERTI sono la Polizza "MULTIRISCHI AZIENDA" PARTECIPANTE e la Polizza "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI" PARTECIPANTE depositate presso Italian Exhibition Group S.p.A.. L'importo dell'assicurazione è incluso nella Quota di Iscrizione (vedi Cap. II Parte 1 Art 2) Il Partecipante potrà, comunque, provvedere direttamente alle coperture che riterrà più opportune e convenienti a prescindere da quanto previsto precedentemente.

Il partecipante, infatti, esonera Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni ordine di responsabilità derivante dalla presenza delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. presso i locali della stessa.

Art. 2 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Il Partecipante si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, opere dell'ingegno, diritti d'autore, inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti.

Il Partecipante, pertanto, manleva Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione delle norme sulla proprietà industriale e intellettuale e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti degli altri Partecipanti sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Partecipanti o tra Partecipanti e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque onere e/o responsabilità.

Art. 3 - TITOLARITA' DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE

Italian Exhibition Group S.p.A. rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi, anche la denominazione di "KEY ENERGY 2020 - 14° Fiera Internazionale

per l'Energia e la Mobilità Sostenibili", con tutte le sue modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni e sigle. E' proibito a chiunque farne comunque uso senza il preventivo consenso scritto di Italian Exhibition Group S.p.A..

Art. 4 - RECLAMI

Le comunicazioni e i reclami di qualunque natura, saranno presi in esame soltanto se presentati per iscritto.

Art. 5 - REGOLAMENTO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il Regolamento Generale della Manifestazione con disposizioni intese a regolare l'attività fieristica.

Tali disposizioni, ed in particolare quelle riportate nella sezione Documenti tecnici all'interno dell'area riservata, facendo parte integralmente del presente regolamento saranno obbligatorie per tutti i Partecipanti.

In caso di mancata osservanza a quanto disposto dal Regolamento Generale di Manifestazione da parte dei Partecipanti e/o dei loro collaboratori l'Organizzatore si riserva la facoltà di attivare le opportune azioni legali al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 6 - RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE E VIDEO

Italian Exhibition Group si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, video, disegno e altro sia del complesso fieristico sia dei singoli stand. All'interno dei padiglioni possono operare solo i fotografi/videomaker autorizzati da Italian Exhibition Group.

Tali fotografi/videomaker provvederanno a raccogliere e trattare immagini fotografiche video e/o interviste relative anche a prodotti, macchinari, materiali esposti e/o materiale autoriale di cui sia proprietario e/o produttore e/o licenziatario il partecipante, per esclusive finalità divulgative o di comunicazione aziendale, pubblicitarie e promozionali, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante diffusione su quotidiani, periodici, televisioni, manifesti, opuscoli informativi e/o illustrativi, newsletter, sito internet - quale ad esempio il sito www.iegexpo.it ed i siti ad esso collegati - profili social network (facebook, twitter, whatsapp, youtube, vimeo, e simili) su e-book (digital publishing), pubblicazioni cartacee (catalogo di mostra, Trendbook, ect...) in genere (elenco esemplificativo e non esaustivo).

Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il partecipante esprime specifico consenso a dette riprese ed al loro utilizzo come sopra indicato, senza pretendere alcun indennizzo economico. Nel caso in cui il partecipante non intenda autorizzare le riprese foto/video di cui sopra dovrà comunicarlo al fotografo/videomaker, prima dell'effettuazione delle stesse.

Art. 7 - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE - LINGUA UFFICIALE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Con la presentazione della domanda di adesione e/o della successiva proposta di partecipazione regolarmente firmate, l'azienda:

- accetta, incondizionatamente, le norme del presente Regolamento;
 - si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri allestitori/fornitori il Regolamento Tecnico di Quartiere sempre visibile sul sito di manifestazione e parte integrante della domanda di adesione e della successiva proposta di partecipazione regolarmente firmata;
 - riconosce la lingua italiana (da utilizzarsi anche per le comunicazioni commerciali) quale lingua ufficiale di tutta la documentazione inerente l'adesione/ partecipazione alla Manifestazione e l'applicabilità della legge italiana;
 - riconosce per qualsiasi controversia la competenza esclusiva del Foro di Rimini.
- Ove non espressamente specificato, gli articoli del presente regolamento sono applicabili sia ai Partecipanti che acquistano un'area espositiva, sia ai partecipanti in cambio merce.

Art. 8 D.LGS 231/2001, CODICE ETICO E RISOLUZIONE

Italian Exhibition Group ha approvato e adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Modello") e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma nello svolgimento della propria attività. Tali documenti sono accessibili in formato elettronico all'indirizzo www.iegexpo.it.

Il contraente/partecipante dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, condivide i valori enunciati nel Codice Etico di Italian Exhibition Group e i principi della sopra richiamata normativa e intende astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nell'esecuzione del presente contratto.

L'eventuale violazione di tali principi è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Italian Exhibition Group a risolvere il rapporto in essere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.